

REGOLAMENTO DI ATENEO PER L'ORIENTAMENTO E IL PLACEMENT

I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso.

Art. 1 - Istituzione dei Servizi di orientamento e placement

1. Presso l'Università di Foggia sono istituiti i Servizi di Ateneo per il coordinamento delle iniziative di Orientamento e Placement ai sensi dell'art. 13 della Legge 341/1990 e successive modificazioni (art. 17 comma 95 della Legge 127/97 e art. 11, comma 7/g del DM 509/99) e dell'art. 8 del Regolamento Didattico d'Ateneo.

2. I Servizi di cui al comma 1 sono finalizzati a:

- a) promuovere processi di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita attraverso attività di informazione, formazione, tutoring e peer tutoring finalizzate al miglioramento del successo formativo;
- b) potenziare nei giovani capacità di scelta e di costruzione consapevole di un progetto di sviluppo formativo e professionale che permetta loro non solo di scegliere un percorso di studi universitario, ma di programmare in modo adeguato il loro futuro partecipando attivamente alle scelte di studio e di lavoro;
- c) ridurre in modo significativo i tempi dei percorsi curricolari e gli abbandoni e le forme di dispersione implicita;
- d) anticipare, in base ad un'accurata analisi delle dinamiche del mercato del lavoro, dei trend produttivi e dell'innovazione tecnologica, la domanda potenziale dei profili professionali d'interesse del mondo del lavoro e rendere fruibile la sua conoscenza agli studenti per orientare le loro scelte in fase d'ingresso nell'Università;
- e) ottimizzare i processi delle singole sezioni dell'Offerta Formativa attraverso l'allestimento di un sistema informativo che renda disponibili in tempo reale informazioni sull'andamento delle principali variabili didattiche e formative;
- f) contribuire a risolvere le situazioni di disagio di alcune categorie di studenti deboli o a rischio rispetto ai ritmi formativi e al mercato del lavoro (per es. studenti lavoratori, diversamente abili, stranieri, ecc.) promuovendo servizi ad esse appositamente destinati;
- g) raccordare l'offerta formativa, soprattutto nella fase di avvio verso la professionalizzazione, alla domanda esplicita e ai bisogni del sistema produttivo, attraverso un rapporto stabile con le imprese e gli ordini professionali;
- h) mettere a disposizione servizi integrati (servizi agli studenti, alle famiglie, alle imprese, agli organismi di regolazione del mercato del lavoro), anche sotto forma di liasons office tra il mondo della formazione e quello del lavoro;
- i) partecipare attivamente alla progettazione di percorsi, attività, servizi di promozione dell'inclusione, dell'emancipazione e di orientamento formativo delle giovani generazioni in sinergia con le realtà territoriali (terzo settore, scuole ecc.)
- l) promuovere forme di collaborazione attraverso convenzioni con Enti e Consorzi che svolgano attività coerenti con gli obiettivi del presente Regolamento.

Art. 2 – Comitato di Ateneo per l'orientamento e il placement (C.O.P.A.)

1. Per la realizzazione dei Servizi di cui all'Art. 1, l'Università si avvale del **C.O.P.A.**

2. Il Comitato è composto da:

- il Delegato Rettorale per l'orientamento, con funzioni di Presidente;
- il Delegato Rettorale per il placement, con funzioni di Vicepresidente;
- i Delegati dei Dipartimenti (in numero massimo di tre per ogni Dipartimento), per l'orientamento e il placement;
- due rappresentanti degli studenti designati dal Consiglio degli studenti, in carica per due anni solari;
- il Responsabile dell'Area Orientamento e Placement o suo delegato;
- i Responsabili dei Servizi Orientamento e Placement o loro delegati, con funzioni di Segretario verbalizzante.

In qualità di uditori, potranno essere invitati a partecipare alle sedute i responsabili della Comunicazione di Ateneo ed i responsabili dei Servizi Didattica e Servizi agli Studenti di ciascun Dipartimento.

Su temi specifici, possono partecipare, inoltre, i rappresentanti del mondo della scuola, del lavoro, dell'osservatorio regionale sul mercato del lavoro e degli enti locali.

3. Il **C.O.P.A.**:

- individua i bisogni e gli obiettivi generali per le attività di orientamento sulla base dell'analisi delle esigenze emerse e dei risultati conseguiti;
- cura il coordinamento delle attività e individua forme di collegamento e di trasferimento di attività realizzate dalle singole strutture didattiche;
- recepisce le richieste di orientamento e di sostegno prodotte ai servizi centrali di Ateneo e individua le necessità emerse riguardo al loro soddisfacimento;
- promuove iniziative di sperimentazione e diffusione di interventi innovativi;
- cura la diffusione dei dati e delle informazioni sulle azioni intraprese;
- contribuisce alla gestione dei rapporti istituzionali con enti e realtà esterne allo scopo di realizzare iniziative;
- esprime un parere sulle attività effettuate ogni anno dall'Area Orientamento e Placement e delle strutture didattiche periferiche;
- verifica semestralmente lo stato di avanzamento o la realizzazione delle iniziative proposte/pianificate;
- promuove l'integrazione tra Amministrazione centrale e periferica e tra i Dipartimenti e i Corsi di Studio.

Al **C.O.P.A.**, sono affidati inoltre, secondo l'art.15 del "Regolamento sui tirocini formativi e di orientamento", i seguenti compiti:

- monitorare l'attività di tirocinio dei Dipartimenti;
- proporre schemi di convenzioni-tipo;

4. Il **C.O.P.A.** redige annualmente un documento di sintesi delle attività svolte e un documento programmatico, che vengono presentati al Rettore, al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 – Caratteristiche e obiettivi generali dell'orientamento e del placement

1. Attraverso le attività di orientamento e placement l'Università si impegna a:

- a) accogliere le studentesse e gli studenti nel momento dell'ingresso nel mondo universitario e offrire strumenti di orientamento informativo e formativo finalizzati a migliorare competenze decisionali, organizzative e relazionali degli studenti utili alla costruzione di un più consapevole progetto formativo e/o professionale;
- b) sostenere gli studenti con strategie di tutoring, peer tutoring e career advising, attività di orientamento e ri-orientamento durante l'intero percorso di studio al fine di sostenere e garantire il successo formativo
- c) promuovere progetti e attività formative finalizzate a eliminare, o comunque a ridurre, gli ostacoli spazio-temporali all'apprendimento (frequenza ecc.) favorendo, con ciò, la riduzione dei fenomeni di dispersione implicita ed esplicita, di abbandono, di ritardo e di eventuale divario tra la durata normale e la durata reale del percorso di studio. Al riguardo, è prestata una particolare attenzione a quelle studentesse e a quegli studenti che si trovano in situazione di diversabilità, a coloro che in base ad eventuali attività di monitoraggio presentano debiti formativi, alle studentesse e agli studenti lavoratori.

2. Considerato lo stretto collegamento fra le attività di orientamento e placement e la loro connessione con l'attività didattica, è necessario che le singole attività, pur nella loro specificità, si realizzino all'interno di un quadro coerente di sviluppo e interazione tra le diverse componenti e si colleghino con le iniziative degli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze studentesche.

Art. 4 - Coordinamento centrale dell'attività dell'orientamento e del placement con i Dipartimenti

1. Al fine di definire gli obiettivi specifici di ciascuna Dipartimento, le singole strutture didattiche recepiscono le priorità e le indicazioni generali individuate dal **C.O.P.A.**

2. Ogni Dipartimento è tenuto a coordinare le attività di orientamento e di placement e a darne comunicazione alla struttura di coordinamento centrale.

3. Ciascun Dipartimento elabora annualmente un piano di orientamento e placement che presenta al C.O.P.A.. entro il mese di giugno.

Nel piano vengono indicate:

- a) le azioni dirette all'orientamento e al placement;
- b) la ripartizione tra i docenti dei compiti di orientamento e tutorato;
- c) i servizi di supporto da richiedere agli uffici dell'Università;
- d) le eventuali collaborazioni interne ed esterne.

Art. 5 – Soggetti

1. L'attività di orientamento in itinere (tutorato) rientra tra i compiti istituzionali del personale docente come parte integrante dell'impegno didattico previsto dalla normativa vigente.
2. I singoli docenti, sulla base di quanto previsto dal Regolamento di Dipartimento e dal piano annuale approvato per ciascun Corso di studio, svolgono attività di orientamento in itinere, sia esso individuale che di gruppo. Nell'ambito dell'orientamento in ingresso essi partecipano alle iniziative organizzate e coordinate a livello di Dipartimento, contribuendo alla realizzazione delle attività relative alla fase di scelta, di inserimento e frequenza dei corsi di studio, di accesso al mondo del lavoro e ad altre opportunità di formazione e perfezionamento. Per es: uscite di orientamento itinerante, desk office nelle scuole, open day, visite guidate nei dipartimenti ecc.
3. Gli studenti tutor informativi e disciplinari, selezionati dall'Amministrazione con apposito bando, svolgono le attività previste di cui al comma 2 sotto la supervisione ed il coordinamento dei delegati dei Dipartimenti per le attività di orientamento in ingresso e in itinere e di placement, in sintonia con le linee-guida generali elaborate dal C.O.P.A e dall'Area Orientamento e Placement.
4. Gli studenti peer career advisor, selezionati con apposito bando emanato dall'Ateneo, svolgono le attività previste di cui al comma 2 con specifico riferimento all'orientamento in itinere e al peer tutoring sotto la supervisione ed il coordinamento dei delegati dei Dipartimenti per le attività di orientamento e di placement, in sintonia con le linee-guida generali elaborate dal C.O.P.A, e dall'Area Orientamento e Placement.
5. Gli studenti, previa apposita richiesta, possono svolgere il loro tirocinio, se in linea con gli obiettivi di apprendimento e gli sbocchi occupazionali del loro corso di laurea, presso l'Area Orientamento-e placement e svolgere specifiche attività sotto la supervisione ed il coordinamento dei delegati dei Dipartimenti per le attività di orientamento e placement in linea con i loro obiettivi di apprendimento e con le esigenze del C.O.P.A.
6. In via sperimentale possono svolgere funzione di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita presso l'Ateneo centrale e i singoli Dipartimenti anche studenti che vogliono fare esperienze di *service learning* ovvero di *servizio solidale* funzionale, da un lato, ad offrire un servizio alla propria comunità di appartenenza attraverso la partecipazione attiva e dall'altro ad acquisire abilità trasversali.

Art. 6 - Collaborazione istituzionale e servizi

1. Per quanto riguarda gli aspetti della documentazione, dell'informazione e della valutazione, i Servizi per l'Orientamento e il Placement dei Dipartimenti si avvale del supporto fornito dall'Area Orientamento e Placement. In particolare l'Area in parola coordina e assicura il necessario supporto alle attività di orientamento e placement attuate dalle strutture didattiche e realizza per gli studenti un servizio individuale di tipo informativo, orientativo e di sostegno.

Art.7 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento modifica e integra il Regolamento di Ateneo per l'Orientamento e il Tutorato modificato con D.R. n. 289/2019, prot. 8040 – I/3 del 06.03.2019.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni dello Statuto, del Regolamento Didattico di Ateneo ed ogni altra disposizione di carattere generale in materia.